cnpadc news

n. 1 - 2013

PROFESSIONE & PREVIDENZA
unite nella crescita

Sommario

EDITORIALE
di Renzo Guffanti

L'INTERVISTA
2 La CNPADC incontra il Presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino

IN PRIMO PIANO
3 Novità in materia di controlli sulle Casse dei liberi professionisti
4 Società tra professionisti: un modo moderno di rimanere in crisi? (di L. Bicocchi)
5 Integrativo a montante: via libera dei Ministeri

ORGANI SOCIALI CNPADC
6 Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale
7 I Delegati per Regione

DELEGATI & TERRITORIO
8 Le Casse di Previdenza, il Principe Giovanni e la favola dell'autonomia (di F. Boccia)
9 Società tra professionisti: alcune riflessioni dalla periferia (di A. Nachira)

BREVI CNPADC
9 Fatturazione a soggetto estero: novità 2013
9 CUD 2013 Pensionati della Cassa in attività

FORSE NON TUTTI SANNO CHE...
10 Polizza sanitaria (di B. Tadolini)

CNPADC.IT
11 Modalità di pagamento dei contributi minimi: novità 2013
11 Scadenze 2013

LA CASSA RISPONDE
12 Quesiti su contribuzioni e prestazioni

50° 1963 - 2013

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

CNPADC NEWS - Professione & Previdenza Unite nella Crescita è un Periodico telematico della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti.

© Riproduzione riservata

Il tradizionale appuntamento, che quest'anno cade nel 50° compleanno della CNPADC, tratterà il tema dell'autonomia (imperfetta).

Editoriale
1963-2013: i nostri primi cinquant'anni

Gentili Colleghe,
Egregi Colleghi,

come potete notare dalla veste grafica del nostro logo, quest'anno cade il 50° anniversario della Cassa, istituita come Ente di diritto pubblico con l'emanazione della Legge 3.2.1963 n. 100, e trasformata in Associazione di diritto privato con effetto dal 1° gennaio 1995, in applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 509/94.

Da allora la Cassa svolge la propria funzione con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, senza poter usufruire di finanziamenti pubblici, sotto la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze che, unitamente ad altri organismi istituzionali, compongono l'articolato sistema di controlli, ampiamente illustrato all'interno di questa newsletter, cui tutte le Casse sono sottoposte.

La gestione privata e le responsabilità derivanti, che gli organi della Cassa hanno dimostrato di sapersi assumere, hanno guidato l'Ente verso obiettivi che vanno ben al di là di quelli stabiliti dalla Legge - tra cui un equilibrio finanziario a 15 anni e una riserva legale pari a 5 volte le pensioni in essere - ben presto considerati dalla Cassa di troppo breve respiro per garantire la sostenibilità del sistema.

Dopo una prima fase di analisi e studi, è stato avviato un percorso riformatore che ha portato nel 2004 ad una profonda riforma previdenziale finalizzata alla progressiva ricapitalizzazione dell'Ente in ottica pluridecennale (oltre 40 anni) e, successivamente, all'introduzione di misure utili ad incrementare le future prestazioni calcolate con il metodo contributivo, mantenendo sempre l'attenzione sulla ricerca della massima equità intergenerazionale possibile.

La ciliegina sulla torta di questo percorso, dopo l'elevazione dell'aliquota di computo rispetto a quella di finanziamento introdotta a partire dal 2012, è la recentissima approvazione, da parte dei Ministeri Vigilanti, della delibera che prevede l'accredito fino al 25% del contributo integrativo versato da ciascun iscritto sul proprio montante, e del conseguente aumento delle quote di pensione calcolate con il metodo contributivo.

Traguardandoci ai prossimi 50 anni, orizzonte indicato anche dal D.L. 201/2011, art. 24, comma 24, per misurare il grado di sostenibilità delle Casse, l'auspicio è che all'autonomia già riconosciuta per Legge possa affiancarsi l'intangibilità delle delibere che le Casse sono (o sono state) chiamate ad assumere per ottemperare a quanto richiesto da una normativa sempre più stringente, per evitare che orientamenti miopi possano alterare – a vantaggio di alcuni e a svantaggio di tutti – le regole di buon funzionamento della previdenza, ispirate dalla Costituzione, che all'art. 38 espressamente richiama l'attenzione sull'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche.

Il ben noto tema dell'autonomia (imperfetta!), che ci vede coinvolti insieme alle altre Casse di Previdenza professionali private, sarà al centro del tradizionale appuntamento del "Forum In Previdenza" che si terrà a Roma il prossimo 9 maggio e che, con l'occasione, riunirà la categoria per celebrare il 50° compleanno del nostro Ente.

Il Presidente
Renzo Guffanti

La CNPADC incontra il Presidente della Corte dei Conti, Luigi Giampaolino

Luigi Giampaolino, classe 1938, è Presidente della Corte dei Conti della Repubblica Italiana dal 2010. Dato il suo autorevole ruolo, a lui rivolgiamo alcune domande per conoscere più da vicino l'attività svolta dalla Corte dei Conti nei confronti della CNPADC e, più in generale, degli enti di previdenza professionali privatizzati.

Presidente Giampaolino, può illustrarci la funzione di controllo della Corte dei Conti rispetto alla natura di diritto privato degli enti previdenziali?

Il controllo della Corte dei Conti verso gli enti previdenziali non è rimasto estraneo all'evoluzione del sistema previdenziale e assistenziale del nostro Paese e, anzi, risponde a un preciso e coerente percorso istituzionale il permanere nei confronti delle Casse – anche dopo la trasformazione da soggetti di natura pubblica in soggetti privati senza fine di lucro – del controllo della magistratura contabile, stante il loro fine principale, sicuramente pubblico, di assicurare il trattamento pensionistico ai propri iscritti. Si tratta di un sistema che trova il più alto riferimento nell'articolo 38 della Costituzione Italiana e prevede che le forme di tutela siano affidate ad organi o istituti predisposti od integrati dallo Stato.

Mi piace sottolineare come alla Legge 259/1958 – di attuazione della riserva contenuta nell'articolo 100, secondo comma, della Costituzione, che introduce il controllo sulla gestione finanziaria degli enti sovvenzionati dallo Stato – si deve un compiuto e specifico corpo normativo che, nell'evoluzione dell'ordinamento, ha ad oggetto non solo enti pubblici, ma anche forme giuridiche private quali le società, le fondazioni, le associazioni riconosciute o non riconosciute. Senza voler entrare nelle specifiche disposizioni della citata legge, basti evidenziare come essa introduca, nei confronti degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, una forma successiva di controllo che ha come costante principio ispiratore la ricerca di una maggiore efficienza, di un miglioramento qualitativo di prodotti e servizi, del rispetto degli equilibri di bilancio e come esito il riferire al Parlamento.

Va precisato che la Legge prevede che le Casse non possano godere di finanziamenti pubblici diretti o indiretti…

Sono ben consapevole. La profonda crisi economico-finanziaria congiunta a fattori di criticità interni al sistema pensionistico – primo fra tutti il progressivo innalzamento dell'aspettativa di vita – ha richiesto agli enti di previdenza una revisione, anche profonda, dei regolamenti sulle prestazioni e sui contributi, approvati dai rispettivi organi deliberanti. Riforme accomunate da un denominatore unico che è quello di assicurare, attraverso l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per pensioni, il pagamento delle prestazioni previdenziali nel lungo periodo. Questo sforzo è tanto più importante – e aggiungo necessario – in quanto la Legge prevede che le Casse non possano godere di finanziamenti pubblici diretti o indiretti.

Sforzo di cui la lettura dei referti al Parlamento della Corte dei Conti dà ben conto, attraverso l'analisi puntuale degli interventi e delle misure adottate per assicurare l'equilibrio dei bilanci e per garantire, nel contempo, un adeguato tasso di sostituzione tra reddito e pensione.

E' doveroso ricordare, in questo contesto, come, già nel 2003, la Cassa dei Dottori Commercialisti abbia approvato un'importante riforma, seguita da altri più recenti interventi sempre diretti all'adeguatezza e all'equità intergenerazionale, di un impianto precedentemente basato sul sistema di calcolo reddituale, sostituito con un meccanismo di calcolo contributivo delle pensioni, ritenuto maggiormente idoneo a garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo.

Questo "sforzo" è la coerente espressione della responsabilità che le Casse di previdenza si sono assunte nell'esercizio della funzione previdenziale loro attribuita. Ciò nondimeno, si è voluto sensibilizzare il Legislatore sul fatto che l'impegno richiesto recentemente, in termini di equilibrio di bilancio e di contenimento di spesa, non sembra tenere nella giusta considerazione gli equilibri di sistema che le Casse hanno maturato attraverso l'uso legittimo della autonomia. Qual è il suo pensiero a questo proposito?

A fronte della crisi economico-finanziaria e della necessità del rispetto degli obblighi che derivano dall'appartenenza del nostro Paese all'Unione Europea, il Legislatore ha chiesto alle Casse di previdenza dei liberi professionisti un impegno ancor più severo di rispetto degli equilibri di bilancio, in un arco di tempo esteso a cinquant'anni. In tal senso numerose disposizioni hanno, negli anni più recenti, riguardato le Casse privatizzate – per il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza da esse svolto – al fine di garantire il contenimento della spesa, in particolare per il personale e per i consumi intermedi, nonché a regolare la gestione degli investimenti per l'effetto che da essi deriva sui conti pubblici.

Ritengo, pur tuttavia, che il nostro Ordinamento assicuri ancora alle Casse, sia quelle privatizzate dal D.Lgs. 509/1994, sia quelle istituite successivamente sulla base del dettato del D.Lgs. 103/1996, ampi margini di autonomia nel delineare la struttura del proprio sistema previdenziale, attraverso la riconosciuta autonomia statutaria e regolamentare, pur sempre nel rispetto dell'equilibrio tra entrate ed uscite e della stabilità patrimoniale.

Il controllo della Corte dei Conti è di natura contabile. Come si colloca rispetto alle altre forme di vigilanza cui le Casse di previdenza dei liberi professionisti sono sottoposte?

Il controllo della Corte se, da una parte, non esaurisce i meccanismi di verifica sugli enti previdenziali privatizzati, affidati dalla Legge al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, "partecipa", come testualmente dispone la L. 259/1958, alle altre forme di vigilanza e ne rappresenta l'anello di chiusura, in quanto è posto a carico dell'Istituto l'onere di riferire al Parlamento sui riscontri effettuati. In questo contesto, l'Istituto che presiedo resta custode attento della legalità e dell'efficacia delle gestioni, con l'impegno di fornire, attraverso le proprie relazioni, al Parlamento e quindi alla collettività, un contributo di conoscenza e di valutazioni tecniche sempre più completo e tempestivo.

news cnpadc

IN PRIMO PIANO

Novità in materia di controlli sulle Casse dei liberi professionisti

Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le modalità operative della COVIP

Nella newsletter n. 2/2012, trattando il tema dei controlli esercitati sulle Casse professionali, sono state indicate le novità introdotte su questo fronte dal D.L. 98/2011 (convertito con L. 111/2011): la Covip, già autorità di vigilanza sui fondi pensione, assume a partire da questa novazione normativa anche un massiccio ruolo ispettivo sugli investimenti e sulla composizione del patrimonio delle Casse.

La normativa sopra citata, nello specificare le **nuove funzioni attribuite alla Covip**, ha disposto che le modalità attraverso le quali l'organismo controllore dovrà espletare la sua attività venissero stabilite attraverso un Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Dopo un primo momento di interrogazione sul *"modus operandi"* da seguire, il 31 ottobre 2012 è stato pubblicato il D.I. 5 giugno 2012 contenente l'iter procedurale cui la Covip dovrà attenersi nello svolgimento del suo mandato.

Entriamo meglio nel dettaglio.

Il D.I., in particolare, stabilisce che entro il 31 ottobre di ogni anno la Covip deve trasmettere ai Ministeri Vigilanti una relazione dettagliata, unitamente alle schede di rilevazione compilate dalle Casse di previdenza.

La relazione dovrà mettere in evidenza, per ciascuna Cassa:

a) nel rispetto delle disposizioni adottate con il provvedimento di cui all'art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, l'indicazione delle politiche di investimento e disinvestimento relative alla componente mobiliare e immobiliare, con particolare riferimento al monitoraggio e alla gestione del rischio, in un'ottica di gestione integrata e coerente tra le poste dell'attivo e del passivo;

b) la composizione del patrimonio distinto in mobiliare e immobiliare;

c) la disaggregazione della componente mobiliare e immobiliare per tipologia di investimento;

d) il risultato della gestione finanziaria, evidenziando i fattori positivi o negativi che hanno contribuito a determinare il risultato stesso, nonché le iniziative assunte dagli Enti previdenziali privati con riguardo agli eventi che hanno inciso negativamente sul risultato conseguito;

e) le modalità seguite nella gestione diretta e/o indiretta, con evidenza degli advisor e gestori che hanno partecipato al processo di investimento e delle modalità di selezione e remunerazione degli stessi;

f) i sistemi di controllo adottati;

g) la banca, distinta dal gestore, scelta per il deposito delle risorse affidate in gestione, nonché le modalità di selezione della stessa;

h) il tasso di rendimento medio delle attività, realizzato nell'ultimo quinquennio, nonché i risultati attesi dall'ultimo piano degli investimenti adottato, da prendere a riferimento ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2007.

La relazione della Covip verrà acquisita dai Ministeri Vigilanti quale elemento di valutazione per la formulazione dei rilievi sui bilanci preventivi e consuntivi delle Casse, sulle note di variazione al budget, sui criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti e sulle delibere contenenti criteri direttivi generali.

Dal canto loro le Casse, entro il 30 giugno di ogni anno, dovranno trasmettere alla Covip, attraverso la compilazione di apposite schede predisposte omogeneamente per tutti gli enti controllati, e sottoposte preventivamente al Ministero del Lavoro ed al Ministero dell'Economia, i dati sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente alla rilevazione.

La Covip potrà inoltre richiedere agli Enti controllati la trasmissione delle informazioni, degli atti e dei documenti ritenuti necessari per l'esercizio dei suddetti compiti, attività svolta anche su specifica richiesta del Ministero del Lavoro e del Ministero dell'Economia, per la valutazione dei processi finalizzati all'assunzione, da parte degli Enti stessi, di iniziative aventi natura di investimento finanziario.

Questa nuova attività della Covip innerva l'insieme di controlli sulle Casse Professionali, già esercitato da altri enti ed organismi, di cui era stato fornito un quadro illustrativo all'interno della citata newsletter n. 2/2012, che richiamiamo di seguito, per completezza informativa:

"...Con la L. 88/89 è stato istituito un controllo parlamentare sull'attività degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza sociale affidato alla Commissione Parlamentare di Controllo sulle Attività degli Enti Gestori di Forme Obbligatorie di Previdenza e Assistenza Sociale...";

"Il D.Lgs. 509/94 ha stabilito che la vigilanza sulle Casse di previdenza privatizzate viene esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti".... "Accanto all'azione svolta dai Ministeri, la Corte dei Conti esercita il controllo sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie per assicurarne la legalità e l'efficacia, ...secondo le disposizioni contenute nella L. 259/1958";

"Il D.L. 98/2011 (convertito con la L. 111/2011) ha introdotto delle importanti novità sul fronte dei controlli esercitati nei riguardi delle Casse di Previdenza di cui ai D.Lgs. 509/94 e 103/96. Le innovazioni di maggiore rilievo riguardano l'assegnazione alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) del controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti di diritto privato e l'attribuzione alla stessa Commissione delle funzioni già conferite al Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale (NVSP) dall'art. 1 co. 763 della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), nell'ambito della determinazione dei criteri annuali per la redazione dei Bilanci Tecnici";

"...il NVSP, istituito con la L. 335/95, continua a svolgere compiti di osservazione, monitoraggio ed analisi della spesa previdenziale nei confronti delle Casse";

"A questi controlli esterni, infine, si affiancano quelli esercitati dal Collegio Sindacale, in applicazione degli art. 2403 e seguenti del Codice Civile, e dalla Società di Revisione...".

La novità, evidentemente ispirata a funzioni di garanzia della efficiente gestione patrimoniale delle Casse, va quindi salutata con positività e con la consueta convinta collaborazione, ma anche con l'auspicio che il composito novero dei controlli sappia integrarsi in un sistema organico e coordinato, in grado di raggiungere effettivamente gli obiettivi a cui mira.

Società tra professionisti: un modo moderno di rimanere in crisi?

Il mondo delle professioni vive indubitabilmente una fase di crisi, che non e' solo economica, ma che pesca parte delle sue ragioni in un retaggio culturale che -diciamocelo- spesso ha confuso il senso alto della cosa professionale con una venatura di pigro snobismo autoreferenziale, ed ancor piu' spesso ha fatto confusione -nella propria azione politica ed economica- tra il mero particolarismo e la necessità di un'azione comune che tenesse conto delle varie e diverse peculiarità categoriali.

In un contesto che talora si connota per il distacco tra il quotidiano vivere professionale della "base" e l'attività politica dei "vertici", alcuni professionisti italiani gia' fanno fatica a comprendere quale sia il loro specifico assetto categoriale e le funzioni degli organi ed associazioni che lo animano (Consiglio Nazionale, Ordini, Casse di Previdenza, Associazioni sindacali, ecc.); figurarsi se è patrimonio di tutti la piena comprensione di che cosa, ad esempio, siano il C.U.P. piuttosto che il P.A.T., che tipo di azioni (peraltro rispettabilissime e meritorie) conducano ed in che cosa si differenzino; e per dirsi attrezzati sul tema non basta cavarsela rispondendo che il primo e' il Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi professionali ed il secondo accoglie i Professionisti dell'Area Tecnica (la cosa e' articolata: nel mentre scrivo il Consiglio Nazionale degli Architetti, che non apparteneva al PAT bensi' al CUP, ha annunciato l'abbandono di quest'ultimo).

E' nella infelice chimica tra questo frazionato contesto e la mai abbastanza "lodata" attività del legislatore italiano che un veicolo professionale potenzialmente interessante come quello delle Società tra Professionisti -tra polemiche e dibattiti- e' gia' logoro e logorante prima ancora di partire.

E, come quasi sempre nel nostro Paese, le discussioni rischiano di diventare "di schieramento" anziche' "di contenuti" e -piuttosto che a questi ultimi- si da' spazio, anche a livello mediatico, alle teoriche o reali contrapposizioni tra il sistema confindustriale e quello professionale (*la STP e' un modo per fare professione in forma d'impresa o e' uno strumento che consente all'impresa di fare professione?*), oppure a quelle tra il sottosistema delle professioni tecniche (che vedrebbero con grande favore il varo operativo delle STP) e quello delle professioni giuridiche, che sarebbero meno calde sul tema.

Per quanto mi concerne, fuor di polemica, sento la necessità di rimarcare i due punti fondamentali su cui in materia di STP si rischiano, rispettivamente, uno scivolone ed un grosso malinteso.

Lo scivolone evidentemente -lo si sottolinea senza alcuna pretesa di originalità- lo si rischia sul piano piu' prettamente previdenziale, a tutt'oggi normativamente ignorato (a dispetto della pretesa tensione moralsuasiva del "sistema" statale nei confronti della questione previdenziale); eppure:

se e' vero che l'attività svolta dalle STP sara' di natura professionale (ad altra ipotesi non si puo' nemmeno pensare) e' chiaro che i sottostanti volumi d'affari dovranno integralmente essere assoggettati a contribuzione integrativa, a prescindere dalla composizione e ripartizione percentuale -tra professionisti e capitalisti- della compagine sociale;

ma non e' tutto; se e' vero che e' interesse del sistema (per non vedersi un domani appesantito da maggiori costi sociali) che la *performance* pensionistica dei professionisti sia di adeguato ed autosufficiente decoro, e' chiaro -a maggior ragione in un contesto che a livello generale sta allineandosi sul metodo contributivo- che anche i redditi prodotti a livello di STP dovranno essere assoggettati a contribuzione soggettiva per la parte ragionevolmente non considerabile remunerazione del capitale.

Semplicemente questo; e non affronto nemmeno in questa sede, perche' non mi appassiona ed e' risolvibilissimo (addirittura erano gia' state presentate proposte ed emendamenti in tal senso), il problema delle tecnicalità necessarie ad assicurare quanto sopra; lascio ai convegni la discussione sulla imprescindibile (o meno) natura del dividendo delle STP, piuttosto che sull'eventuale assimilazione -sempre nelle STP- dei redditi professionali ai redditi d'impresa, nonche' ai criteri "di competenza" anziche' "di cassa" (ammesso che, nel frangente economico e di difficili incassi che stiamo attraversando, vi sia in molti professionisti l'interesse per una transizione verso la determinazione dei propri redditi per competenza).

Il grosso malinteso, invece, a mio avviso lo si rischia laddove si consideri la STP lo "strumento della svolta" -come ho talora letto o sentito dire- per il sol fatto che la stessa consente ai professionisti, in particolare a quelli giovani, di dotarsi dei mezzi economici oggi necessari per operare sul mercato.

La crisi delle professioni, però, e' oggi soprattutto una crisi di mercato, prima ancora che una crisi di capitali necessari per operare sul medesimo.

Temo che non ci siano un "mercato basso" saturo ed uno sconfinato"mercato alto" invece aggredibile dalle realtà professionali sostenute da strutture massive e/o evolute.

Credo invece che quello del "mercato alto", ad esempio sovranazionale o sovraterritoriale, rimanga un contesto che interessa una minoranza di professionisti (spesso, per loro storia e percorso, non sempre tra i piu' legati alla necessità di capitali di terzi); e che e' vero che il problema sistemico e' rappresentato dal fatto che ormai -soprattutto in alcune professioni tecniche e nella nostra- il solo essere presenti sul piu' ordinario e tradizionale dei mercati richiede una dotazione importante, non alla portata di tutti. Il discorso andrebbe declinato distintamente professione per professione, ma si pensi -banalmente ed esemplificativamente- alla diversità tra la struttura necessaria ad operare ad un giovane dottore commercialista rispetto a quella che consente di essere operativo ad un giovane avvocato (e questo forse spiega, verrebbe da dire, perche' la categoria forense ed i suoi vertici hanno battuto strade societarie di diversa connotazione); con una marginalità che si va sempre piu' riducendo per il giovane commercialista, per il quale gli interventi a matrice intellettuale stanno via via lasciando spazio a quelli con natura di servizio, assistiti da componente hardware, software, lavoro dipendente, ecc..

Cio' detto, veniamo al punto: proprio per quanto detto, per la bassa marginalità e l'alto rischio di molte professioni -della nostra professione- chi investirà capitali sulle medesime? Realisticamente, forse non tanti singoli, indipendenti investitori …

Insomma, riesce difficile pensare alla STP come ad uno strumento taumaturgico o salvifico, se le ragioni e le aspettative sono quelle enunciate e sinora delineate; quindi, piuttosto che viverne l'avvio e/o l'impasse in maniera ideologica, perche' non pensare da subito a corredare lo strumento di maggiore buon senso operativo-contenutistico, si' da consentire una modalità in piu' per fare buona professione, previdenzialmente coperta, ai buoni professionisti che vorranno utilizzarla?

Altrimenti, rimarremo all'estetica della professione.

Luca Bicocchi

Integrativo a montante: via libera dei Ministeri

Il 7 marzo 2013 i Ministeri Vigilanti hanno approvato l'applicazione del meccanismo di retrocessione di quota parte del contributo integrativo sul montante individuale degli iscritti per un intervallo temporale di dieci anni (con possibilità di rinnovo).

Tale meccanismo - ampiamente illustrato nella newsletter n. 3/2012 - prevede l'utilizzo del 25% della contribuzione integrativa versata dagli iscritti, per valorizzare il montante individuale accumulato con le regole di calcolo contributivo, accrescendo le relative pensioni (o quote di esse). Detta percentuale è sottoposta al meccanismo di correzione del "coefficiente di equità intergenerazionale", (già adottato per l'elevazione dell'aliquota di computo) grazie al quale la premialità è riconosciuta in misura piena per gli iscritti la cui pensione è calcolata integralmente con il metodo contributivo, mentre è progressivamente ridotta al crescere della quota di pensione calcolata con il metodo reddituale.

Questa tecnicalità è subordinata alla sussistenza della sostenibilità del sistema nel lungo periodo.

A	B	C
CONTRIBUTO INTEGRATIVO DA RICONOSCERE SUL MONTANTE CONTRIBUTIVO INDIVIDUALE (% VOLUME DI AFFARI AI FINI IVA EFFETTIVO)	**COEFFICIENTE DI EQUITA INTERGENERAZIONALE**	**AMMONTARE RICONOSCIUTO**
1%	$1 - \frac{A_R}{A_T}$	**(A*B)**
A_R = **anzianità assicurativa reddituale complessiva** A_T = **anzianità assicurativa complessiva**		

Tab. 1 – Accredito Integrativo.

A_R= anzianità assicurativa reddituale complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa)

A_T= anzianità assicurativa complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa)

Come illustrato nella Tabella 1, la percentuale di cui alla *Colonna A* deve essere applicata sul volume di affari IVA effettivamente prodotto e dichiarato alla Cassa.

La maggiorazione sul montante contributivo di cui alla *Colonna C* della suddetta tabella verrà riconosciuta in relazione a quanto disposto dall'art. 10, comma 2 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, nell'anno in cui risulterà completato il versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa.

Nel caso in cui sia dovuta e versata la sola contribuzione integrativa minima di cui all'art. 2, comma 3, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, l'ammontare della contribuzione integrativa da riconoscere sul montante individuale a cui applicare il coefficiente di cui alla *colonna B* è pari al 25% del contributo minimo medesimo.

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Dottori Commercialisti

presenta

Forum 2013 in Previdenza

La Cultura della Previdenza e dell'Economia

50° 1963 - 2013 cnpadc La Cassa dei Dottori Commercialisti ~ Cinquanta anni compiuti ed un futuro sostenibile

Giovedì, 9 maggio 2013 - ore 9.00

Teatro Capranica - Piazza Capranica, Roma

ORGANI SOCIALI CNPADC

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

RENZO GUFFANTI
COMO
PRESIDENTE

GIUSEPPE GRAZIA
MESSINA
VICE PRESIDENTE

SUSANNA ZELLER
CONSIGLIERE
in rappresentanza del
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

ANNA FACCIO
VICENZA
CONSIGLIERE

MONICA VECCHIATI
ROMA
CONSIGLIERE

ANTONIO PASTORE
TARANTO
CONSIGLIERE

ALESSANDRO TRUDDA
SASSARI
CONSIGLIERE

BARBARA TADOLINI
GENOVA
CONSIGLIERE

GIUSEPPE PUTTINI
NAPOLI
CONSIGLIERE

50° 1963 - 2013 cnpadc La Cassa dei Dottori Commercialisti

IL COLLEGIO SINDACALE

MONICA PETRELLA
L'AQUILA
COMPONENTE EFFETTIVO

LUCIA AUTERI
COMPONENTE EFFETTIVO
con funzioni di Presidente
in rappresentanza del
Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali

ROBERTO ALESSANDRINI
COMPONENTE EFFETTIVO
in rappresentanza del
Ministero dell'Economia
e delle Finanze

PASQUALE FRANCO MAZZA
TRENTO
COMPONENTE EFFETTIVO

MICHELE DI BARTOLOMEO
PESCARA
COMPONENTE EFFETTIVO

ORGANI SOCIALI CNPADC

I DELEGATI PER REGIONE

ABRUZZO
Chieti: BASCELLI Gabriele
L'Aquila/Avezzano: CARUGNO Salvatore
Pescara: DEGLI EREDI Maria Elena, SUFFOLETTA Giuseppina
Teramo: GRAZIANI Christian
Vasto/Larino/Lucera: MANES Adamo

CALABRIA
Catanzaro: LAVECCHIA Stefania
Cosenza: PERROTTA Sante Ivan
Lamezia T./Paola: DE LORENZO Sergio
Locri/Vibo V./Palmi: CALARCO Francesco
Matera/Castrovillari: CARLOMAGNO Daniele*
Reggio Calabria: DATTOLA Antonino
Rossano/Crotone: RIILLO Pietro

CAMPANIA
Avellino: RICCIARDELLI Nicolina Linda
Benevento: GROSSO Michele
Caserta: CRISTOFARO Luciano, GENTILE Giovanni
Napoli: BORGO Fabrizio, MICHELINO Mario, PALMA Salvatore, POLLICE Ernesto, RUOSI Alfredo, VITAGLIANO Giuseppe
Nocera Inferiore: COPPOLA Mario
Nola: AMBROSIO Giovanni
Sala C./Vallo L./Melfi/Potenza: COLUCCI Maurizio*
Salerno: GALDI Massimo, INGENITO Valerio
Torre Annunziata: CORMUN Fioravante

EMILIA-ROMAGNA
Bologna: BOSELLI Isabella, SPISNI Claudia, ZAMBON Teresa
Ferrara: VANNINI Simona
Forlì/Cesena: BERTOZZI Fausto
Modena: BACCHIEGA Federico
Parma: RAGIONIERI Paola
Piacenza: PERINI Marco
Ravenna: MORELLI Vincenzo
Reggio Emilia: FEDOLFI Elena
Rimini: ARCANGELI Paolo

FRIULI-VENEZIA GIULIA
Gorizia/Trieste: FURLANI Renato
Pordenone: INGRAO Paolo
Udine: PEZZETTA Marco

LAZIO
Cassino: CERNESI Mauro
Frosinone: BARTOLINI Sandro
Latina: D'ERME Federica
Rieti/Tivoli: QUARANTA Sonia
Roma: CARLETTI Leonardo, COLLETTI Massimo, COSENZA Gaetano, DE ROSSI Massimo, DE STASIO Federico, PERTILE Michela, RAVAZZIN Carlo, RINALDI Simonetta, SCARINCI Fabrizio, TRUDU Alessandra, VILLANI Sandro
Viterbo/Civitavecchia: PATACCHINI Oreste

LIGURIA
Chiavari/La Spezia/Massa C.: CERVONE Ermanno*
Genova: MANELLA Claudia, PICOLLO Alessandro
Imperia/Sanremo/Savona: GIRONI Franco

LOMBARDIA
Bergamo: MANO Alessandro, SAITA Paolo
Brescia: BRAMBILLA Dario, DE PANDIS Giovanni, PICCINELLI Franco
Busto Arsizio: IANNI Roberto
Como: TOSTO Arianna
Cremona/Crema/Lodi: TANTARDINI Alessandro
Lecco/Sondrio: QUADRIO Vittorio
Mantova: MONTECCHIO Claudio
Milano: BOIOCCHI Marco, CARELLA Ernesto Franco, CIOCI Arianna, DELL'APA Roberta, MACELLARI Moreno, PIROTTA Michele, RAZZA Giorgio, RESNATI Fabio Luigi, VITALE Italo, ZONCA Andrea Carlo
Monza/Brianza: GRASSO Aldo, PESSINA Fabio Enrico
Pavia/Voghera: LEGNANI Piero
Varese: DEL BENE Giuseppe

MARCHE
Ancona: MARCHEGIANI Michela
Ascoli P./Fermo: CELLINI Massimo
Macerata/Camerino: MANCINELLI Luigi
Pesaro/Urbino: PASCUZZI Domenico*

MOLISE
Campobasso/Lanciano/Isernia: CARUNCHIO Luigi Alfredo

PIEMONTE
Alessandria/Asti: VICARIOLI Carlo
Biella/Verbania/Vercelli: TARRICONE Luigi
Casale Monferrato/Tortona/Vigevano: OMODEO ZORINI Stefano*
Cuneo: GROSSO Maurizio Giuseppe
Novara: BALLARE' Andrea
Torino: CRESTO Guido, QUER Luca, RESCA Marcello Alessandro, SANTAROSSA Verdiana Federica

PUGLIA
Bari: BOCCIA Ferdinando, PICCARRETA Saverio, TRENTADUE Raffaele
Brindisi: EPIFANI Vincenzo
Foggia: CATALANO Saverio
Lecce: CICIRILLO Pierantonio, TARANTINO Pierluigi
Taranto: GAITA Daniela
Trani: PAGAZZO Domenico Francesco Stefano

SARDEGNA
Cagliari: ANEDDA Sandro, OLLA Francesco
Nuoro/Oristano/Tempio P.: DETTORI Giovanni Nicola
Sassari: MELONI Armando

SICILIA
Agrigento: DULCIMASCOLO Calogero
Caltanissetta/Nicosia/Enna/Caltagirone: RIBAUDO Piero
Catania: CAMINITO Giovanni, FRAGALA' Maria Luciana
Marsala/Trapani: CAMARDA Gerolamo
Messina: GALLETTI Stefano
Palermo: CRICCHIO Giovanni, LA VECCHIA Diego
Patti/Barcellona Pozzo di Gotto: ITALIANO Antonio
Ragusa/Gela: DI BLASI Giombattista
Siracusa: FARANDA Dino

TOSCANA
Arezzo: TIEZZI Roberto
Firenze: CASTELLETTI Simone, CHECCONI Simona
Livorno/Grosseto: PICCHI Gianluca
Lucca: COLI Amelia
Montepulciano/Siena/Terni: PEPI Cesare
Pisa: CIUTI Andrea
Pistoia: LUMI Alessandro
Prato: RAVONE Filippo

TRENTINO-ALTO ADIGE
Bolzano: NACHIRA Alessandro
Trento: MAZZURANA Fulvio

UMBRIA
Perugia: BUGATTI Massimo

VALLE D'AOSTA
Aosta: DISTILLI Stefano

VENETO
Belluno/Bassano D.G.: CAMPANA Alessandro
Padova: GUARNIERI Bruno, RIGATO Luca
Venezia/Rovigo: NALE Monica Umberta, ZANETTI Enrico
Verona: CARLOTTI Alessandro, RUGGIERO Pier Giorgio
Vicenza: LEVANTE Alessandra, SIGOLA Licia
Treviso: PRETTO Gianni, RUGOLO Mirko

* Delegato con incarico interregionale.

Le Casse di Previdenza, il Principe Giovanni e la favola dell'autonomia

Credo di poter dire senza ombra di smentite che tutti noi saremmo alquanto irritati, per usare un eufemismo, se un bel giorno qualcuno ci imponesse di tagliare le spese della nostra famiglia perché tale risparmio sia versato nelle casse dello Stato.

Ebbene, alle Casse di Previdenza è stato chiesto proprio questo.

Si badi bene non è stato chiesto di risparmiare per mettere a disposizione delle future pensioni o dell'assistenza quanto tagliato dai consumi intermedi, perché fin lì sarebbe stata anche una richiesta con nobili fini, bensì è stato chiesto di versare allo Stato quanto risparmiato; qualcuno direbbe che stando così le cose possiamo tranquillamente parlare di una nuova imposta.

L'impressione che se ne trae è che il 'Principe Giovanni' non vive solo nella leggenda di Robin Hood ma è vivo e vegeto e continua a fare danni in mezzo a noi.

Quanto raccontato è esattamente quello che è successo con Legge 135/2012 (c.d. spending review) il cui comma 3 dell'art. 8 (Riduzione della spesa degli enti pubblici non territoriali) prescrive alle Casse di previdenza - in quanto "*enti (...) come individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196*" - di versare alla Tesoreria dello Stato quanto risparmiato tagliando i consumi intermedi nella misura del 5% per il 2012 e del 10% per il 2013.

Ma le Casse di Previdenza dei liberi professionisti per gli effetti del D.Lgs. 509/1994 sono soggetti privati per legge e tenuti alla autosufficienza in quanto non possono godere di alcun finanziamento pubblico sorreggendosi solo sui contributi degli iscritti e sui rendimenti degli investimenti effettuati, e quindi non sarebbero dovute essere incise da tale 'balzello'.

Abbiamo imparato a nostre spese che all'occorrenza, allorquando le finanze dello Stato lo richiedono come in questo periodo, le Casse, per un misterioso artificio, diventano "amministrazioni pubbliche" per il tramite dell'ISTAT che le ha comprese nel famoso elenco delle Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, L. 31 dicembre 2009 n. 196.

Già in passato è stato affermato che le Casse private non partecipano in alcun modo alla "spesa pubblica" (vedi Corte dei Conti, sez. contr. Enti, 2.2.95 n. 58/94).

Già in passato le Casse private avevano impugnato un analogo Elenco ISTAT ed avevano avuto ragione (Tar Lazio-Roma n. 1938/2008) ma poi la sentenza venne sospesa dal Consiglio di Stato (n. 3695/2008) ravvisando i giudici un *fumus* e un'assenza di *periculum* per le Casse.

Con l'Elenco ISTAT 2011 il fenomeno si è ripetuto (vedi G.U. 30 settembre 2011 n. 228). Il Tar Lazio ha dato ragione alle Casse, bocciando la tesi dell'Istat, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'economia e delle finanze, rimarcando come le Casse non possano essere considerate soggette a "*controllo pubblico*" in quanto "*non è configurabile una spesa che la finanza pubblica potrebbe in futuro essere costretta a sopportare per assicurare il pareggio di bilancio delle ricorrenti atteso che a questo fine esse sono già state fornite dal legislatore di strumenti propri per provvedere in via autonoma.*" (Tar Lazio-Roma n. 224/2012).

Purtroppo però il Consiglio di Stato ha dapprima sospeso la sentenza del TAR e poi bocciato la tesi delle Casse confermando l'inserimento nel famigerato Elenco ISTAT e legittimando di conseguenza il prelievo forzoso da spending review.

Il sospetto, e forse qualcosa più di un sospetto, è che il controverso legislatore di oggi stia tentando di svuotare tale riconoscimento di soggetto privato assegnato dal legislatore del 1994, non intervenendo direttamente sulla fonte ma con norme trasversali.

In sintesi si sta tentando di "pubblicizzare" le Casse senza dichiararlo apertamente ma soprattutto senza riprendersi indietro il vero bubbone rappresentato dal debito latente riveniente dalla gestione delle vecchie posizioni previdenziali in essere al momento della privatizzazione, posizioni totalmente in deficit. Deficit di cui si è fatto carico la Cassa e per essa principalmente le coorti più giovani.

Ma il 'Principe Giovanni' sappiamo bene che non si è limitato solo a prelievo da spending review.

Il Principe Giovanni ci ha imposto anche:

- la riduzione dei canoni di locazione pagati dalla Pubblica Amministrazione del 15% (art.8, c.6, D.L. 78/2010);
- l'incremento della aliquota al 20% per la tassazione sulle plusvalenze mobiliari in luogo di quella dell'11% applicata al settore della previdenza complementare (art.2, c.6, D.L. 138/2011);
- l'incremento dell'imposizione per l'IMU e per i bolli;
- la doppia tassazione che colpisce prima i rendimenti degli investimenti nel momento in cui maturano e poi nuovamente al momento del pagamento della rendita previdenziale;
- e infine sembrerebbe obbligare le Casse a una svendita di alcuni degli immobili a prezzi particolarmente svantaggiosi - non più di 150 volte il canone di affitto mensile pagato -, con fare dal sapore vagamente pre-elettorale.

L'art. 2 del D.Lgs. 509/94, dispone, invero, che gli enti privatizzati, abbiano "*autonomia gestionale, organizzativa e contabile*" e debbano, con tale gestione, "*assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico*".

Come tutto quanto sopra detto possa conciliarsi con l'obbligo, di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 509/94, di equilibrio di bilancio nonché con la novella richiesta di sostenibilità dei conti non più a 30 bensì a 50 anni, rimane un bel mistero.

La misura è colma. Credo che lo Stato sia andato ben oltre quel potere/dovere di vigilanza di cui parlava il legislatore del '94. Si ritiene che con questi provvedimenti si sia minata ovvero fortemente limitata l'autonomia stessa delle Casse assegnata dalla Legge.

Occorre chiedere a gran voce al nuovo Parlamento, al nuovo Governo, regole chiare perché una volta per tutte ciò che è privato sia trattato come privato e ciò che è pubblico sia trattato come pubblico. Occorre chiedere che si chiarisca definitivamente il concetto di Autonomia delle Casse stabilito dal legislatore del 1994.

Ferdinando Boccia
Dottore Commercialista
e Delegato CNPADC in Bari

DELEGATI & TERRITORIO

Società tra professionisti: alcune riflessioni dalla periferia

Tanto discusso e tanto atteso forse arriva nelle prossime settimane anche il Regolamento per quello che sarebbe un nuovo tipo associativo professionale potenzialmente interessante: le **Società tra Professionisti (STP).**

Rispetto alla bozza che conosciamo restano ancora aperte numerose incognite.

Espongo alcune mie considerazioni sulla scorta del presupposto che questo vuole essere uno strumento "nuovo".

Dal lato fiscale, ancora nessun chiarimento nonostante il tempo trascorso ma se, come penso debba avvenire, la natura del dividendo delle STP sarà assimilata dal punto di vista fiscale ai redditi d'impresa, con criteri "di competenza" anziché "di cassa", e probabilmente i redditi non saranno assoggettati a ritenuta di acconto; ecco che potrebbe essere un ulteriore mezzo legale a disposizione dei professionisti per poter calmierare i propri redditi personali, come già avviene per gli imprenditori.

Resta incognito, per ora, anche il lato previdenziale, però considerato che l'attività svolta dalle STP deve essere di natura professionale ritengo logico che i relativi volumi d'affari siano integralmente soggetti a contribuzione integrativa, a prescindere dalla composizione e ripartizione percentuale tra professionisti e capitalisti della compagine sociale; inoltre anche i redditi prodotti all'interno delle STP credo che saranno assoggettati a contribuzione soggettiva almeno per la parte non considerata come remunerazione del capitale.

Vi sono le obiezioni di enti di categoria circa i temi che attengono responsabilità, maggioranze, disciplina, assicurazioni. Ma vi sono a mio parere anche altri aspetti interessanti.

Invece di ricorrere al Trust adesso si potrebbe, con le debite differenze avere delle tutele del proprio patrimonio superiori a quelle derivanti dagli attuali classici strumenti alla portata dei comuni mortali. E questo potrebbe esplicare effetti anche sul fronte delle vicende coniugali che toccano la vita del professionista qualora incorra in separazioni più o meno consensuali.

Si potrebbero superare le problematiche circa le intestazioni di immobili e di beni mobili strumentali.

Passando poi alla norme deontologiche sull'incompatibilità delle partecipazioni in società di servizi si supererebbero anche i vincoli per quanto riguarda i volumi di affari e l'incompatibilità.

Interessante è anche il ragionamento che porta a poter affermare che sarebbero escluse da fallimento in quanto hanno obbligo di iscrizione all'ordine e di soggezione al relativo regime disciplinare.

Infine sarebbe anche una carta di presentazione diversa verso entità estere che conoscono il proprio corpo professionale organizzato in una certa maniera e non lo rinvengono in Italia se non negli studi internazionali o nelle società di consulenza che affiancano quelle di revisione.

Alessandro Nachira
Dottore Commercialista
e Delegato CNPADC in Bolzano

BREVI CNPADC

Fatturazione a soggetto estero: novità 2013

Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2010/45/UE del 13 luglio 2010 relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione

CHIARIMENTI

Come noto, l'art. 1 del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216, (G.U. n. 288/2012) e, successivamente, la L. 228/2012 (art. 1, commi 325-335), hanno modificato/integrato le disposizioni di cui al DPR 633/72, prevedendo, per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013, l'inclusione nel volume di affari anche delle prestazioni non soggette ad IVA per mancanza del requisito territoriale, rese a soggetti debitori di imposta in un altro paese UE o a soggetti residenti in un paese extra UE (tali operazioni, fino al 31/12/2012, erano comunque soggette a fatturazione ma escluse dal computo del volume d'affari). La norma ha escluso le cessioni dei beni ammortizzabili ed i passaggi interni tra attività separate.

L'art.11 della L. 21/86, così come recepito dall'art. 2 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa, prevede che la maggiorazione a titolo di contributo integrativo è dovuta su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari ai fini IVA e che è ripetibile nei confronti del cliente. Peraltro, l'obbligo di versamento prescinde dall'effettivo pagamento da parte di quest'ultimo.

Dal 1° gennaio 2013, pertanto, nel volume di affari complessivo, che per la Cassa è base di calcolo del contributo integrativo, rientrano anche le parcelle emesse a soggetti stabiliti in altro Stato UE o extra UE, indipendentemente dalla effettiva indicazione del contributo e/o dalla sua effettiva riscossione.

CUD 2013 Pensionati della Cassa in attività

Nell'area riservata dei *Servizi online* del sito web della Cassa *www.cnpadc.it*, sezione "Documenti", è disponibile, per i pensionati della Cassa in attività, il modello CUD 2013.

Per ulteriori informazioni è disponibile il **Numero Verde 800 545 130** (dal lunedì al giovedì con orario 8.45-12.45 / 14.00-16.00; il venerdì con orario 8.45-13.45).

FORSE NON TUTTI SANNO CHE...

di Barbara Tadolini

Polizza sanitaria

Sul sito della Cassa, all'interno dell'area Dottori Commercialisti, è presente la sezione dedicata polizza sanitaria.
Lì troverete tutta la documentazione informativa e i recapiti a cui appoggiarsi per ulteriori chiarimenti.
Come sapete, tutti siamo coperti da una polizza sanitaria base stipulata dalla CNPADC per alcuni gravi eventi, ma *non tutti sanno che*...

- Nella polizza base esistono le **GARANZIE ACCESSORIE ALLE PRINCIPALI** (GA).
- Tutti possono stipulare una **polizza integrativa** individuale a proprie spese, che non può essere rifiutata ad alcun Collega attivo, **qualunque sia la sua età ... con un Premio di Euro 1.000** e per i familiari sotto i 18 anni di Euro 750**.**
- Ambedue le polizze sono **estensibili, a pagamento, ai familiari**, ed è possibile presentarne la richiesta **fino al 31 marzo 2013**.

Vi invito a esaminare le garanzie accessorie (GA) presenti nella nostra polizza da pagina 5 in poi. Tra le cose che potrebbero interessare tutti vi evidenzio le GA:

... D il trasporto sanitario in ambulanza o aereo

... F indennità di lunga convalescenza di € 100 per giorno

... G prevenzione: pagamento una volta l'anno di parte del nostro check up

... H rimborso di esami altamente specializzati

... I indennità di mancato reddito

... N assistenza sanitaria all'estero

... O morte da infortunio

... P invalidità permanente da infortunio o malattia

... Q stato di non autosufficienza (*Long Term Care*) che garantisce un reddito annuo per 5 anni.

Sperando che non abbiate mai bisogno di tutto ciò, ricordatevi che ne avete diritto!

La polizza sanitaria è gestita dalla Compagnia Reale Mutua Assicurazione attraverso la società Blue Assistance.
Per ogni informazione relativa alle condizioni del contratto e per una consulenza medico-assicurativa è possibile rivolgersi al **Numero Verde 800.555.266** *(Blue Assistance).*

Modalità di pagamento dei contributi minimi: novità 2013

Da quest'anno, per pagare i contributi minimi, gli Associati potranno utilizzare i bollettini M.Av. - disponibili a partire dal 13/05/2013 - nella sezione **"Documenti"** dell'area riservata **"Servizi online"** del sito web **www.cnpadc.it**.
In alternativa, per coloro che intendessero pagare mediante RID e Carta di Credito Dottori Commercialisti, è attivo il Servizio online SAT PCM 2013 dal giorno 2/4/2013 al giorno 3/5/2013.

	SCADENZE 2013
2 APRILE	**Apertura SAT 2013 PCM** **Scadenza seconda rata M.Av. eccedenze 2012** Esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2012 PCE.
3 MAGGIO	**Chiusura SAT 2013 PCM**
31 MAGGIO	**Termine pagamento prima rata minimi 2013**
1 LUGLIO	**Scadenza terza rata M.Av eccedenze 2012** Esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2012 PCE.
30 SETTEMBRE	**Scadenza quarta rata M.Av eccedenze 2012** Esclusivamente per coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2012 PCE.
1 OTTOBRE	**Apertura SAT 2013 PSM** **Apertura SAT 2013 PCE**
31 OTTOBRE	**Termine pagamento seconda rata minimi 2013** **Chiusura SAT 2013 PSM**
15 NOVEMBRE	**Termine comunicazione 2013 dati reddituali 2012**
16 DICEMBRE	**Termine pagamento eccedenze contributive 2013**

LA CASSA RISPONDE

Rispondiamo di seguito ad alcune delle domande più frequenti degli Iscritti

… Sono una Dottoressa Commercialista pensionata della Cassa dal 2010. Devo sostenere delle spese impreviste a fronte delle quali ho pensato di richiedere un finanziamento. Posso chiedere ad una società finanziaria l'erogazione di un prestito attraverso la cessione di parte della mia pensione? Come devo procedere?

I pensionati della Cassa possono richiedere, attraverso società finanziarie, l'erogazione di prestiti che restituiscono mensilmente a mezzo cessione di una parte della pensione per un determinato periodo. La Cassa predispone, per il pensionato che ha richiesto la quantificazione della quota cedibile della pensione, una comunicazione contenente l'importo mensile cedibile per la restituzione del finanziamento. Con questa comunicazione il pensionato si reca presso la società finanziaria e richiede il finanziamento. Ricevuta la richiesta di benestare da parte della società finanziaria, la Cassa opera un controllo di merito della posizione del pensionato e rilascia il consenso alla cessione del quinto della pensione. Dal mese indicato nel contratto si procede, per tutta la durata del prestito, con l'effettuazione della trattenuta e con il contestuale versamento alla società finanziaria, senza possibilità di interruzione (salvo decesso del pensionato). In alternativa alla cessione del quinto, i pensionati attivi possono richiedere un prestito utilizzando la convenzione stipulata con la Banca Popolare di Sondrio, per un importo finanziato massimo di Euro 30.000, ad un tasso nominale annuo variabile (pari alla media mensile dell'Euribor a tre mesi rilevata da Il Sole 24 Ore aumentata di 3 punti base). La durata varia da 12 a 84 mesi, con rimborso in rate mensili. Spese d'istruttoria pari a Euro 30. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web www.cnpadc.it nella sezione "convenzioni".

… Sono un giovane laureato in Economia e Commercio e sto per iniziare il tirocinio professionale presso un Dottore Commercialista della mia città. Ho appreso dai quotidiani specializzati che l'art.9, comma 6 del D.L. 24.01.2012 convertito con modificazioni dalla L. 24.03.2012 n. 27 ha stabilito che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi. Posso pre-iscrivermi alla Cassa una volta iscritto nel registro dei tirocinanti?

La pre-iscrizione è l'istituto riservato ai tirocinanti che consente di ottenere una copertura previdenziale pari al periodo del tirocinio (cui aggiungere, facoltativamente, un periodo massimo di ulteriori 3 anni per l'abilitazione) laddove venga presentata domanda di iscrizione alla Cassa entro 2 anni dal termine della pre-iscrizione stessa. I tirocinanti, inclusi coloro che percepiscono una borsa di studio, possono accedere alla pre-iscrizione facendo apposita domanda alla Cassa. La domanda di pre-iscrizione deve essere presentata perentoriamente prima dell'iscrizione all'Albo ed entro 5 anni dalla data di iscrizione al Registro dei praticanti. Nel modulo di domanda ciascun tirocinante deve specificare l'anno di decorrenza della pre-iscrizione, che può avere inizio dal 1° gennaio dell'anno d'iscrizione al Registro dei praticanti oppure dal 1° gennaio di uno degli anni successivi. Sono esclusi dalla pre-iscrizione i tirocinanti iscritti o che siano stati iscritti ad altro Ente di previdenza obbligatoria, per lo stesso periodo e per la medesima attività.

… Sono una professionista iscritta alla Cassa dal 1996. Ho appreso, consultando il nostro sito, che a partire dal 2012 il montante contributivo si incrementerà in misura maggiore rispetto all'importo dei contributi soggettivi versati ogni anno. Come funzionerà in dettaglio?

Dall'anno 2012 sarà riconosciuto sul montante contributivo un importo superiore a quello effettivamente dovuto e versato, per effetto dell'aumento dell'aliquota di computo nei termini indicati nella tabella di seguito riportata:

A ALIQUOTA CONTRIBUZIONE SOGGETTIVA DOVUTA E VERSATA	B PLUS % RICONOSCIUTO	C COEFFICIENTE DI EQUITA' INTERGENERAZIONALE	D MAGGIORAZIONE	E ALIQUOTA DI COMPUTO
>=17% >= 16% e < 17% >= 15% e < 16% >= 14% e < 15% >= 13% e < 14% >= 12% e < 13% >= 11% e < 12%	4,0% 3,8% 3,6% 3,4% 3,2% 3,0% 3,0%	$1-\frac{A_R}{A_T}$	(B*C)	A+D

AR = anzianità assicurativa reddituale complessiva (gli anni complessivamente da considerare ai fini della determinazione del coefficiente di equità intergenerazionale sono comunque tutti quelli decorrenti dalla prima iscrizione alla Cassa)
AT = anzianità assicurativa complessiva

La maggiorazione sul montante contributivo di cui alla colonna D verrà riconosciuta nell'anno in cui risulterà completato il versamento della contribuzione soggettiva. L'aliquota di computo di cui alla colonna E sarà applicata fino ad un limite massimo coincidente con il reddito professionale netto massimo. Nel caso in cui sia dovuta e versata la sola contribuzione soggettiva minima o nel caso di adeguamento al minimo, l'ammontare del maggior contributo da riconoscere sul montante individuale a cui applicare il coefficiente di cui alla colonna C non può essere inferiore al 25% del contributo minimo medesimo. La maggiorazione sul montante contributivo ha valenza esclusivamente ai fini pensionistici, mentre in caso di restituzione della contribuzione a seguito di cancellazione sarà riconosciuto quanto effettivamente versato, maggiorato dei relativi interessi. Potrà utilizzare il servizio di simulazione "NPV", disponibile all'interno dei Servizi online del sito www.cnpadc.it, nell'area riservata ai Dottori Commercialisti, che le permetterà di simulare l'importo di pensione presunta alla decorrenza naturale.

Tutte le informazioni di carattere Previdenziale, Assistenziale e Contributivo sono presenti nel sito della Cassa www.cnpadc.it. Per una consulenza di carattere Previdenziale, Assistenziale e Contributiva è disponibile il Numero Verde 800.545.130 (dal lunedì al giovedì con orario 8.45-12.45 / 14.00-16.00; il venerdì con orario 8.45-13.45). E' inoltre possibile prenotare on line la consulenza telefonica tramite il servizio PAT (di Prenotazione Assistenza Telefonica) presente nell'area dei Servizi online del sito. Per i Vostri quesiti, è possibile scrivere al Servizio Supporto tramite Posta Elettronica Certificata (PEC): servizio.supporto@pec.cnpadc.it

L'immagine di sfondo della Newsletter è tratta da una opera di Fortunato Depero.

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

CNPADC NEWS
PROFESSIONE & PREVIDENZA
UNITE NELLA CRESCITA

Periodico telematico della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti.
Via Mantova 1
00198 Roma

Iscrizione Tribunale di Roma n. 10 del 26 gennaio 2012

Direttore responsabile
Luca Bicocchi

© Riproduzione riservata